

30-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 175

DECRETO 22 luglio 2003.

Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO  
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5, della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;

Visto il proprio decreto 30 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2002, con il quale gli importi di cui al comma 2 dell'art. 5 della predetta legge 5 marzo 2001, n. 57, sono stati aggiornati a decorrere dal mese di aprile 2002;

Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 19 maggio 2003;

Ritenuto di applicare agli importi aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio 2002 la maggiorazione del 2,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2003, gli importi indicati nel comma 2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e successivamente aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio 2002, sono ulteriormente aggiornati nelle misure seguenti:

€ 650,49 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

€ 37,95 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A08852

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 luglio 2003.

Piano di riparto delle 7.000 unità di mobilità finalizzate al pensionamento di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, che prevede un nuovo contingente di 7.000 unità di mobilità finalizzate al pensionamento di anzianità;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'art. 81, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste le istanze presentate entro il 30 giugno 2003 dalle imprese o gruppi di imprese;

Visti i verbali relativi agli esami dei piani di gestione delle eccedenze, di cui al citato art. 1-bis della legge n. 81/2003, svolti in sede di Presidenza del Consiglio;

Visti i verbali relativi agli esami dei piani di gestione delle eccedenze, di cui al citato art. 1-bis della legge n. 81/2003, svolti in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio;

Considerata l'eccezionalità delle ricadute occupazionali dei piani di gestione delle eccedenze di alcune imprese o gruppi di imprese, che ha reso necessario l'intervento di più amministrazioni dello Stato coordinate dalla Presidenza del Consiglio, anche in funzione della gravità dei processi involutivi dei settori di riferimento e della complessità dei processi di crisi o ristrutturazione delle imprese interessate;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire a ciascuna impresa gruppo di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze siano stati oggetto di verifica in sede di Presidenza del Consiglio, un numero di mobilità lunghe pari alla richiesta;

Considerato il numero residuo di unità di mobilità lunghe pari a 3308 e considerato il numero delle unità di mobilità lunghe complessivamente richiesto dalle imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze sono stati oggetto di esame in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio;

Considerato che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, occorre dare priorità ai piani di gestione delle eccedenze occupazionali delle imprese o gruppi di imprese interessate da processi di ristrutturazione, rior-

ganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti dall'andamento involutivo del settore di appartenenza;

Considerata, altresì, la particolare complessità delle ricadute occupazionali dei processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi che hanno comportato l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1993, n. 223;

Considerato che i processi di cui al capoverso precedente debbono in ogni caso derivare da un andamento involutivo del settore di appartenenza;

Considerata la riserva operata dall'art. 45, comma 17, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144, in favore delle aziende edili;

Ritenuto che occorre attribuire le residue unità di mobilità lunghe pari a 3.308 alle imprese o gruppi di imprese applicando una percentuale di accoglimento delle richieste pari al:

48% per le imprese o gruppi di imprese interessate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi, comportanti l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria, o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti dall'andamento involutivo del settore di appartenenza;

40% per le imprese o gruppi di imprese i cui piani di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi, derivanti dall'andamento involutivo del settore di appartenenza, non hanno comportato l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento relativo alle 7.000 unità di mobilità lunga di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, è così articolato:

	Numero
<b>Gruppo Fiat:</b>	
Per le società: Fiat Auto - Comau - Seima Italiana - Sistemi Sospensioni - Fiat - Fiat Ge.Va. - Fiat Sepin S.c.p.a - Isvor Fiat - Fiat Gescio - H.R.S. - Sadi - Automotive Lighting Italia .....	2.400
OTE .....	100
<b>Gruppo Marconi:</b>	
Per le società: Marconi Communications - Marconi Sud - Marconi Mobile Access .....	265
CNX .....	110
Siemens Mobile Communication .....	507
Marconi Selenia Communications .....	200
Flextronics International L'Aquila .....	110
<b>Gruppo ABB Italia:</b>	
Per le società: ABB Sace - ABB Solution - ABB G.S.C. - ABB Trasmissione & Distribuzione .....	110
<b>Gruppo Alstom Italia:</b>	
Per le società: Alstom Power Italia - Alstom Power Flow System - Alstom Ferroviaria - Alstom Transport System .....	81
<b>Gruppo Dow Italia:</b>	
Per le società: Dow Italia - Dow Poliuretani - Inca International .....	30
<b>Gruppo ENI:</b>	
Per le società: Syndial - Polimeri Europa - Raffineria di Gela .....	536
<b>Gruppo Ericsson Telecomunicazioni:</b>	
Per le società: Ericsson LAB - Ericsson .....	123
<b>Gruppo Fintecna:</b>	
Per le società: Fintecna - Servizi Tecnici - Cimimontubi - Steelworks Sud - ATI .....	46
<b>Gruppo Infotel:</b>	
Per le società: Intelit - Infotel Italia - Innovation Management Tools - Cementel .....	192
<b>Gruppo Italtel:</b>	
Per le società: Selital - Italiel .....	131
<b>Gruppo Sirti:</b>	
Per le società: Sirti - Sirti Sistemi .....	144
<b>Gruppo Spazio:</b>	
Per le società: Alenia Spazio - Laben .....	153
Actaris .....	8
Alcatel Italia .....	200
Alnuatel .....	7
Ansaldo Energia .....	38
Cablauto .....	34
Celestica Italia .....	100
Contitech Ages .....	19
Cotton Due .....	7
Electric & Telephone Systems .....	15
Ergom Automotive .....	37
Eurolat .....	14
EVC .....	20
Fiamm A.B. .....	40
Getronics .....	145
Graftech .....	24
Hydro Aluminium Slim .....	38
I & T .....	36
Intermarine .....	31
Kostal Italia .....	10
Lear Corporation .....	192
Lital .....	16
Michelin Italiana .....	32
Nervesa Moda Uomo .....	19
Nuovo Pignone .....	96
Philadelfia .....	17
PPG Industries Italia .....	40
S.El.Ca. .....	17
Sielte .....	145
Site .....	72
Tecksid .....	181
Tecnoindex .....	10
Valeo cablaggi e commutazione .....	28
Valeo Divisione Termico Motore .....	8
Valeo sistemi di climatizzazione - Divisione termico abitacolo .....	8
Visteon Interior System Italia .....	9
Xerox .....	49
<b>Art. 2.</b>	
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dello strumento ed in funzione della situazione occupazionale delle singole società o dei singoli siti produttivi, la distribuzione delle unità di mobilità lunga nell'ambito delle imprese o	

gruppi di imprese sopra indicati sarà effettuata, nel limite delle unità attribuite nell'art. 1, dalle imprese o gruppi di imprese, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### Art. 3.

Le imprese o gruppi di imprese devono comunicare semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero dei dipendenti collocati in mobilità ai sensi del presente decreto, nonché l'eventuale numero di mobilità lunghe cui l'impresa o il gruppo di imprese rinuncia.

#### Art. 4.

Le disponibilità assegnate nell'art. 1 e non utilizzate, verranno riassegnate con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### Art. 5.

Le imprese non possono collocare in mobilità entro il 31 dicembre 2004 ai sensi del presente decreto i lavoratori che maturino i requisiti pensionistici di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché di cui all'art. 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, entro la scadenza del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Roma, 16 luglio 2003.

*Il Ministro: MARONI*

03A08854

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 luglio 2003.

**Istituzione di nuove tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.**

#### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 10 marzo 1995, concernente l'istituzione delle nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali di polizia giudiziaria da parte del personale militare delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «riordino dei ruoli», modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero dei trasporti e della navigazione assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

#### Art. 1.

Per i motivi nelle premesse specificati, a parziale modifica ed integrazione del decreto ministeriale del 10 marzo 1995 i modelli delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali sono determinati, per ufficiali, per marescialli, per sergenti e per sottocapi e comuni delle capitanerie di porto, rispettivamente come segue: di colore rosso per gli ufficiali, di colore marrone per i marescialli, di colore azzurro per i sergenti e di colore verde per i sottocapi e comuni, conformi agli allegati A, B, C, D, E da stampare con sistema Kinegramma.

#### Art. 2.

Ciascun documento consta di due sezioni: la prima (frontespizio) riproduce la fotografia dell'intestatario ed i dati anagrafici e somatici di riconoscimento con timbro ad umido e a secco; la seconda (retro) recante la firma dell'interessato e il timbro del comando.

#### Art. 3.

Il documento rilasciato al personale militare in servizio permanente ha validità sessennale, non è soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precece logorio e deve essere ritirato all'atto della cessazione dal servizio.

La validità del documento rilasciato al personale militare di leva coincide con la prevista cessazione dal servizio dell'intestatario, la cui data di scadenza va indicata sul margine destro del documento (frontespizio).

Sul retro delle tessere rilasciate ai predetti militari di leva è omessa la dicitura: «validità sei anni dalla data del rilascio» e va indicata sul frontespizio della medesima la qualifica di «leva», dopo il grado.

#### Art. 4.

La tessera di riconoscimento è rilasciata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dai comandi periferici autorizzati con determinazione del comandante generale delle Capitanerie di porto.

#### Art. 5.

La sostituzione dei vecchi documenti con i nuovi avverrà alla naturale scadenza (sessennale) per il ruolo degli ufficiali e sottocapi e comuni, mentre avverrà gradualmente per i ruoli marescialli e sergenti.

A decorrere dal 1° giugno 2004 cesserà a tutti gli effetti la validità dei documenti per i ruoli sopra indicati.

#### Art. 6.

Le tessere di riconoscimento saranno iscritte nel modulare degli stampati in uso presso l'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003.

*Il Ministro: LUNARDI*